

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 02/20

Bolzano, li 21.01.2020

## Novità per il 2020

Gentile cliente,

sia la finanziaria che il collegato fiscale alla finanziaria hanno introdotto una serie di novità per tutti i contribuenti. Con la presente circolare vorremmo dare una breve panoramica delle novità più interessanti.

<b>1</b>	<b>Novità per imprese e professionisti</b>	<b>2</b>
1.1	Il committente versa le ritenute per lavoro dipendente in appalti e subappalti	2
1.2	Reverse charge nella somministrazione di manodopera	4
1.3	Aumento fringe benefit tassabile per auto in uso promiscuo a dipendenti	4
1.4	Buoni pasto – modifica dell’ammontare non tassabile	5
1.5	Modifica del super-ammortamento e iper-ammortamento	5
1.6	Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione	7
1.7	Credito di imposta per la formazione 4.0	7
1.8	Nuova “plastic tax”	8
1.9	Nuovi limiti alle compensazioni di crediti di imposta	8
1.10	Compensazioni di crediti di imposta in F24 solo con canali telematici AdE	9
1.11	Schema riepilogativo modalità di versamento delle imposte con F24	9
1.12	Lotteria degli scontrini	10
1.13	Fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie	10
1.14	Pagamenti tracciabili per le detrazioni del 19%	10
1.15	Nuovi limiti per l’utilizzo del contante	11
1.16	Credito di imposta per commissioni per pagamenti elettronici	11
1.17	Credito di imposta partecipazione a fiere internazionali	11
1.18	Credito di imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili	11
1.19	Ripristino dell’ACE	12
1.20	Investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali	12

1.21	Contributi rinnovo parco veicolare imprese di autotrasporto	12
1.22	Interventi sulle facciate degli edifici ("bonus facciate")	12
1.23	Interventi di riqualificazione energetica degli edifici	13
1.24	Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale	13
1.25	Rivalutazione dei beni d'impresa	13
1.26	Novità per il regime forfetario (L. 190/2014)	14
1.27	Nuova periodicità trimestrale per l'esterometro	14
1.28	Iva e prestazioni didattiche – esenzione iva per scuole da sci	14
1.29	Modifica sanzioni per reati fiscali	14
1.30	Aumento deducibilità dell'IMU/IMIS da IRPEF/IRES	15
1.31	Differimento dell'aumento delle aliquote IVA	15
1.32	Sterilizzazione aumento delle accise per il 2020	15
<b>2</b>	<b>Novità per persone fisiche</b>	<b>15</b>
2.1	Detrazioni IRPEF 19% parametrati al reddito complessivo	15
2.2	Pagamenti tracciabili per le detrazioni del 19%	16
2.3	Nuovi limiti alle compensazioni di crediti di imposta	17
2.4	Schema riepilogativo modalità di versamento delle imposte con F24	17
2.5	Compensazioni di crediti di imposta in F24 solo con canali telematici AdE	18
2.6	Aumento della detrazione per spese veterinarie	18
2.7	Spese di iscrizione a scuole di musica	18
2.8	Interventi di riqualificazione energetica degli edifici	18
2.9	Interventi di recupero del patrimonio edilizio	19
2.10	Bonus mobili	19
2.11	Interventi sulle facciate degli edifici ("bonus facciate")	19
2.12	Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni	19
2.13	Nuova aliquota sulle plusvalenze immobiliari	20
2.14	Rimborsi per pagamenti elettronici da parte di privati	20
2.15	Proroga "card cultura diciottenni"	20

## 1 Novità per imprese e professionisti

### 1.1 Il committente versa le ritenute per lavoro dipendente in appalti e subappalti

In base al nuovo art. 17-bis DLgs. 241/97 spetta alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza possibilità di compensazione con propri crediti di imposta, se eseguono opere o servizi per **un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera e svolte presso le sedi di attività del committente e con i beni strumentali di questo.**

Il committente ha l'obbligo di controllare che l'impresa appaltatrice adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.

Sono stabiliti degli **esoneri dalla nuova disciplina per le imprese appaltatrici** in attività da più di tre anni e in regola con gli adempimenti e versamenti fiscali. È previsto il rilascio di un certificato che attesti il possesso dei requisiti per la disapplicazione che ha validità di 4 mesi.

<p>Soggetti coinvolti</p>	<p>I committenti che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affidano l'esecuzione di opere o servizi</li> <li>• sono residenti in Italia ai fini delle imposte dirette</li> <li>• sono sostituti di imposta.</li> </ul> <p>Le imprese</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• appaltatrici,</li> <li>• affidatarie,</li> <li>• subappaltatrici.</li> </ul>
<p>Quando scattano i nuovi obblighi</p>	<p>Quando il committente affida all'impresa appaltatrice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esecuzione di servizi o opere</li> <li>• <b>per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro</b></li> <li>• attraverso contratti di             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ appalto,</li> <li>○ subappalto,</li> <li>○ affidamento,</li> <li>○ <b>rapporti negoziali comunque denominati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>caratterizzati</b></li> <li>▪ <b>dal prevalente utilizzo di manodopera</b></li> <li>▪ <b>presso le sedi di attività del committente</b></li> <li>▪ <b>con l'utilizzo di beni strumentali del committente.</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Per rientrare nell'ambito applicativo <u>devono essere dati tutti questi requisiti.</u></p>
<p>Obblighi e responsabilità imprese appaltatrici e sanzioni</p>	<p>Calcolo e versamento, senza possibilità di compensazione, delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera per tutta la durata del contratto.</p> <p>Entro 5 giorni dalla scadenza trasmette al committente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli F24 delle ritenute</li> <li>• un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati</li> <li>• l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore</li> <li>• il dettaglio delle ritenute fiscali per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione eseguita.</li> </ul> <p>L'impresa appaltatrice è responsabile per la corretta esecuzione delle ritenute e il loro versamento.</p> <p>Le sanzioni sono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% delle ritenute non trattenute;</li> <li>• 30% dell'importo non versato o versato in ritardo;</li> <li>• Da 100 a 500 euro per F24 incompleti.</li> </ul>

<p>Obblighi e responsabilità del committente e sanzioni</p>	<p>Il committente deve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiedere all'impresa appaltatrice copia degli F24 delle ritenute versate;</li> <li>• sospendere il pagamento dei corrispettivi nel caso l'appaltatrice sia inadempiente e finché perdura l'inadempimento;</li> <li>• comunicare l'inadempimento entro 90 giorni all'AdE competente.</li> </ul> <p>Il committente è responsabile a svolgere gli adempimenti di cui sopra, altrimenti, nel caso l'appaltatrice non versi correttamente le ritenute, è obbligato a pagare una sanzione commisurata alle sanzioni erogate all'appaltatrice.</p> <p>Il committente inadempiente è sanzionato se l'appaltatrice viola gli obblighi della corretta determinazione, esecuzione e versamento delle ritenute fiscali.</p>
<p>Disapplicazione dei nuovi obblighi</p>	<p>L'impresa appaltatrice può disapplicare i nuovi obblighi, se nell'ultimo giorno del mese precedente al previsto versamento delle ritenute</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risulta in attività da almeno 3 anni</li> <li>• sia in regola con gli obblighi dichiarativi</li> <li>• nell'ultimo triennio abbia versato complessivamente un importo non inferiore al 10% dei ricavi nel conto fiscale</li> <li>• non abbia iscrizione a ruolo, accertamenti o avvisi di addebito per imposte e contributi per importi superiori a 50.000 euro.</li> </ul> <p>Tutti questi requisiti devono coesistere ed <b>è previsto il rilascio di un certificato che attesta il possesso di questi requisiti che è valido per 4 mesi.</b></p>
<p>Decorrenza</p>	<p>A partire dal 01.01.2020, anche per i contratti stipulati precedentemente ma ancora in esecuzione a questa data.</p>

## 1.2 Reverse charge nella somministrazione di manodopera

Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili. La disposizione entra in vigore quando la UE autorizza questa deroga.

## 1.3 Aumento fringe benefit tassabile per auto in uso promiscuo a dipendenti

Per determinare il valore tassabile in capo al dipendente beneficiario di un autoveicolo viene assunto un valore determinato in modo forfettario.

La determinazione del fringe benefit fino ad oggi applicata è calcolata come segue:

- 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km moltiplicata per la tariffa chilometrica ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al o corrisposto dal dipendente.

Le modifiche introdotte ora variano la percentuale del 30% a secondo il livello di emissione di anidride carbonica e gli aumenti sono riferiti solamente ai contratti stipulati

Veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30.06.2020	Rimane invariata la percentuale del 30%, indipendentemente dall'autoveicolo concesso al dipendente	
Veicoli concessi con contratti stipulati dall'01.07.2020	Emissione CO2 > 60g/km	25% x 15.000km x tariffa ACI
	Emissione CO2 tra 60g/km e 160g/km	30% x 15.000km x tariffa ACI
	Emissione CO2 tra 160g/km e 190g/km	nel 2020: 40% x 15.000km x tariffa ACI dal 2021: 50% x 15.000km x tariffa ACI
	Emissione CO2 > 190g/km	nel 2020: 50% x 15.000km x tariffa ACI dal 2021: 60% x 15.000km x tariffa ACI

#### 1.4 Buoni pasto – modifica dell'ammontare non tassabile

Vengono modificati gli importi dei "buoni pasto" che non sono tassabili. Dall'01.01.2020 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:

- 4,00 euro per i buoni pasto cartacei (precedentemente 5,29 euro)
- 8,00 euro per i buoni pasto elettronici (precedentemente 7,00 euro)

Rimane invariato il limite di 5,29 euro per l'indennità sostitutiva di mensa per gli addetti ai cantieri.

#### 1.5 Modifica del super-ammortamento e iper-ammortamento

Sia il super-ammortamento che l'iper-ammortamento non sono stati prorogati, ma sostituiti con un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

**Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020:** „bene agevolabile ex art. 1 c. 184-197 L. 160/2019" ovvero "Begünstigtes Gut laut Ges. 160/2019 Art. 1 Abs. 184-197".

**Sono previsti tre tipologie di investimenti agevolabili:**

- a) beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (beni rientranti nel precedente super-ammortamento)
- b) beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (beni rientranti nel precedente iper-ammortamento)

- c) beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (beni rientranti nel precedente iperammortamento).

**Sono esclusi dall'agevolazione**

- I veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 TUIR (veicoli ad uso promiscuo esclusi, gli autocarri sono agevolati);
- I beni con un'aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa.

Il credito di imposta è fruibile dalle imprese (a prescindere dalla forma giuridica, dimensione o regime fiscale, incluso i soggetti in regime forfetario), mentre gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito di imposta sui beni di cui alla precedente lettera a).

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, IRPEF o IRAP.

Sono agevolabili gli **investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020** ed anche quelli effettuati entro il 30.06.2021, a condizione che entro il 31.12.2020 risulti un ordine accettato dal venditore e sia stato fatto un pagamento di acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per quanto riguarda gli investimenti nei beni dell'Allegato A e B L. 232/2016 le imprese devono produrre **una perizia tecnica semplice** da un ingegnere o perito industriale o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato. È prevista anche una comunicazione da effettuare al MISE che però necessita ancora delle disposizioni attuative.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

Beni agevolati	Detrazione	Costi massimali	Utilizzo	Compensazione
beni strumentali nuovi "generali"	6% del costo	Costi ammissibili fino a 2 mio di euro	Cinque quote annuali	In F24 a partire dall'anno successivo all'entrata in funzione
Beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016	40% del costo	Per i costi fino a 2,5 mio	Cinque quote annuali	In F24 a partire dall'anno successivo all'interconnessione
	20% del costo	Per i costi tra 2,5 mio e 10 mio di euro		
Beni compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016	15% del costo	Costi ammissibili fino a 700.000 euro	Tre quote annuali	In F24 a partire dall'anno successivo all'interconnessione

## 1.6 Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito di imposta per gli **investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e in transizione ecologica**. Il credito ricerca e sviluppo sino ad ora applicabile (DL 145/2013) viene cessato.

Beneficiari sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma e natura giuridica, dalla dimensione o dal modo di determinare i redditi. Sono pertanto esclusi gli esercenti arti e professioni.

La misura dell'agevolazione è la seguente:

Attività	Detrazione	Costi massimali
attività di ricerca e sviluppo agevolabili	12% della base di calcolo	Costi ammissibili fino a 3 mio di euro
Attività di innovazione tecnologica agevolabile	6% della base di calcolo	Costi ammissibili fino a 1,5 mio euro
	10% della base di calcolo per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0	
Attività di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo	Costi ammissibili fino a 1,5 mio euro

Il credito spettante è utilizzabile

- solo mediante compensazione in F24;
- in tre quote annuali;
- a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione;
- a condizione che si abbia adempiuto agli obblighi di certificazione e documentali previsti.

## 1.7 Credito di imposta per la formazione 4.0

Il credito di imposta per la formazione 4.0 è stato prorogato con alcune modifiche e spetta anche per le spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Il credito spetta nelle seguenti misure

Beneficiari	Credito di imposta	Limite spese ammissibili
Piccole imprese (occupati < 50; totale di bilancio/fatturato < 10mio)	50% delle spese ammissibili	300.000 euro annui
Medie imprese (occupati < 250; fatturato < 50 mio; totale bilancio < 43 mio)	40% delle spese ammissibili	250.000 euro annui

Grandi imprese	30% delle spese ammissibili	250.000 euro annui
----------------	-----------------------------	--------------------

## 1.8 Nuova "plastic tax"

La Finanziaria 2020 introduce una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Manufatti con singolo impiego (MACSI)	<p>Hanno funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o alimentari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anche in forma di fogli, pellicole o strisce <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche polimeri organici o sintetici</li> <li>◦ non ideati o progettati per essere riutilizzati</li> </ul> </li> <li>• anche i semilavorati di plastica impiegati nella produzione dei MACSI</li> <li>• esclusi i MACSI conformi alla UNIEN13432:2002</li> </ul>
Quando si paga	<p>Il debito sorge al momento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della produzione</li> <li>• dell'importazione definitiva in Italia</li> <li>• dall'introduzione in Italia da altri stati UE</li> </ul>
Soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il fabbricante per i MACS prodotti in Italia</li> <li>• L'acquirente che esercita un'attività economica e li acquista da un altro stato UE</li> <li>• Il cedente estero se li acquista un consumatore privato italiano</li> <li>• L'importatore per MACS da extra-UE</li> </ul>
Ammontare dell'imposta	0,45 euro per kg di materia plastica contenuta nei MACSI
Credito d'imposta	Per adeguare la produzione è riconosciuto un credito d'imposta del 10% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro
Entrata in vigore	In effetto un mese dopo la pubblicazione di un provvedimento entro il mese di maggio 2020, pertanto probabilmente dal 01.07.2020

## 1.9 Nuovi limiti alle compensazioni di crediti di imposta

A partire dai crediti di imposta (Irpéf e addizionali, Irap, Iva, imposte sostitutive) maturati nell'anno d'imposta 2019 le compensazioni di questi verrà limitata.

Crediti oltre euro 5.000 possono essere compensati solamente dopo l'invio della relativa dichiarazione (Redditi, Irap o Iva) e **tutte le compensazioni devono essere fatte usando i canali telematici Fisconline o Entratel, anche da parte dei privati.**

Ammontare credito	Tempistica compensazione	Invio F24
Credito > 5.000€	dopo invio della relativa dichiarazione (Redditi, Irap, Iva)	L'F24 contenente la compensazione deve essere inviato tramite i canali Fisconline o Entratel, sia da parte di imprese, professionisti nonché privati
Credito < 5.000€	Dal 01.01. dell'anno successivo	

### 1.10 Compensazioni di crediti di imposta in F24 solo con canali telematici AdE

Fino ad ora i soggetti privi di partita iva potevano compensare i crediti di imposta versando gli F24 tramite homebanking.

**A partire dai crediti maturati nel 2019 le compensazioni di crediti devono essere effettuate tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).**

Per questo motivo è necessario che ognuno disponga dell'accesso a Fisconline sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa gli F24 possono anche essere inoltrati dal commercialista.

La disposizione entra in vigore dal 01.01.2020.

### 1.11 Schema riepilogativo modalità di versamento delle imposte con F24

Contribuente	Tipo di F24	Importi	Cartaceo	Servizi telematici AdE	Home-banking
Titolari di partita iva (imprese, lavoratori autonomi ecc.) e	F24 con compensazione	Compensazione di crediti tributari <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPEF, IRES, IRAP e relative addizionali,</li> <li>• ritenute alla fonte,</li> <li>• imposte sostitutive,</li> <li>• crediti dal quadro RU,</li> <li>• crediti in qualità di sostituto di imposta (bonus Renzi, rimborsi 730 ecc)</li> </ul>	No	Si	No

Persone fisiche		Compensazione di altri crediti (ad esempio Inps, Inail)	No	Si	Si
	F24 senza compensazione	Qualunque saldo	No	Si	Si

I servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono Fisconline, Entratel ed F24 Web. Per accederci è necessaria la registrazione all’area privata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

### 1.12 Lotteria degli scontrini

A decorrere dal 01.07.2020 è prevista la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini da parte di persone fisiche nella loro veste da privato quando acquistano beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Per partecipare alla estrazione è necessario

- che l’esercente sia un soggetto obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi;
- l’acquirente abbia acquisito il “codice lotteria” generato su un apposito portale online ed emesso dall’Agenzia delle Dogane;
- l’acquirente comunica il codice lotteria all’esercente;
- l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione;
- i pagamenti elettronici aumentano le probabilità di vincita.

Sono previste sanzioni da 100 a 500 euro per gli esercenti che rifiutano il codice lotteria del contribuente o non trasmettono i dati della singola cessione.

Le sanzioni non si applicano a coloro, che fino al 30.06.2020 non hanno ancora attivato il registratore telematico.

### 1.13 Fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie

È stato prorogato al 2020 il divieto della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (medici, strutture sanitarie, farmacie ecc).

Il divieto si estende a tutti i soggetti che emettono fatture per prestazioni sanitarie, anche quelli che non devono trasmettere i dati al sistema TS.

### 1.14 Pagamenti tracciabili per le detrazioni del 19%

A decorrere dal 01.01.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative, **il pagamento deve avvenire mediante**

- Bonifico bancario o postale
- Ulteriori sistemi tracciabili (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e postali)

**Sono escluse dal pagamento necessariamente tracciabile:**

- gli acquisti di medicinali e dispositivi medici
- le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

### **1.15 Nuovi limiti per l'utilizzo del contante**

---

Sono introdotti nuovi limiti all'utilizzo del contante, che scende dagli attuali euro 3.000,00 a

- 1.999,99 euro a decorrere dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2021
- 999,99 euro a decorrere dal 01.01.2022.

Le sanzioni sono pari a euro 2.000 per le violazioni dal 01.07.20 al 31.12.21 ed euro 1.000 per le violazioni dal 01.01.22.

### **1.16 Credito di imposta per commissioni per pagamenti elettronici**

---

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Il credito di imposta spetta ai soggetti con un volume d'affari nell'esercizio precedente non superiore a euro 400.000 e per le commissioni dovute per transazioni a partire dal 01.07.2020.

### **1.17 Credito di imposta partecipazione a fiere internazionali**

---

Viene prorogato il credito di imposta per le PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

Il credito di imposta viene riconosciuto alle imprese

- esistenti al 01.01.2019;
- per i periodi di imposta 2019 e 2020;
- nella misura del 30 % delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000 euro.

### **1.18 Credito di imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili**

---

Per aumentare la sicurezza degli immobili viene previsto un credito d'imposta

- per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo
- nel limite massimo complessivo di 1,5 mio euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le disposizioni attuative saranno definite in un apposito DM.

### 1.19 Ripristino dell'ACE

---

È stata ripristinata la deduzione ACE, già dal periodo di imposta 2019 "solare" (dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018).

Il coefficiente di remunerazione ACE è stato fissato al 1,3% (riduzione rispetto ai precedenti 1,5%).

### 1.20 Investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali

---

Viene introdotto una maggiorazione degli ammortamenti del 20% delle spese pluriennali sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (vite, olivi, frutti maggiori, agrumi, frutti minori, piccoli frutti, frutti tropicali e piante forestali).

La maggiorazione si applica solamente alle quote deducibili negli esercizi 2020, 2021 e 2022, pertanto opera solamente per i primi tre anni di ammortamento.

### 1.21 Contributi rinnovo parco veicolare imprese di autotrasporto

---

Sono state stanziare ulteriori risorse per gli anni 2019 e 2020 da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al REN e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Sono agevolati

- gli acquisti di veicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate effettuati dal 27.10.2019 al 30.09.2020.
- a trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida ed elettrica ovvero a motore tradizionale euro 6,
- sempreché sia rottamato un veicolo fino ad euro 4
- delle imprese iscritte al REN e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Il contributo spettante va da un minimo di euro 2.000 a un massimo di euro 20.000.

### 1.22 Interventi sulle facciate degli edifici ("bonus facciate")

---

La finanziaria 2020 introduce una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per interventi sulle facciate degli edifici.

Requisiti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spese documentate e sostenute nel 2020</li><li>• Interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, solamente sulle strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti o fregi</li><li>• Interventi su edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 1444/68</li></ul>
Interventi detraibili	<p>Interventi su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano anche gli interventi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di sola pulitura</li><li>• di sola tinteggiatura esterna</li></ul>

Limiti di spesa	Non è previsto un limite di spesa
Detrazione e fruibilità	Spetta una detrazione pari al 90% delle spese sostenute La detrazione è da ripartire in 10 rate annuali

### 1.23 Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

È stata prorogata per le spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES la detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici di cui ai co. 344-349 dell'art. 1 L. 296/2006.

### 1.24 Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

È stata riproposta la disciplina dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale. Le disposizioni sono analoghe a quelle precedenti.

Beneficiari	Imprenditori individuali in attività sia al 31.10.2019 che al 01.01.2020
Immobili	Immobili strumentali per natura e per destinazione (no immobili merce e patrimoniali) in possesso al 31.10.2019 e al 01.01.2020
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza	8% da pagarsi entro il 30.11.2020 e il 30.06.2021
Adempimenti	Estromissione tra il 01.01.2020 e il 31.05.2020

### 1.25 Rivalutazione dei beni d'impresa

La legge di bilancio 2020 riapre la possibilità di rivalutare i beni d'impresa.

Beneficiari	Tutti i soggetti in regime di impresa (società di capitali, società di persone, enti commerciali, imprenditori individuali, stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc.)
Beni rivalutabili	Beni materiali e immateriali risultanti dal bilancio al 31.12.2018 Esclusi i beni merce e le partecipazioni
Bilancio di rivalutazione	Rivalutazione da fare nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (Bilancio al 31.12.2019 per i soggetti "solari")
Imposta sostitutiva	12% per i beni ammortizzabili 10% per i beni non ammortizzabili Da pagarsi con il saldo delle imposte per il 2019, ovvero in tre o sei rate

Saldo attivo di rivalutazione	Può essere affrancato con un'imposta sostitutiva del 10%
Decorrenza effetti	Per ammortamenti: dal terzo esercizio successivo (dal 2022) Per plus- e minusvalenze: dal quarto esercizio successivo (dal 2023)

Viene anche data la possibilità di allineare i valori civili e fiscali dei beni alle stesse condizioni di cui sopra.

### **1.26 Novità per il regime forfetario (L. 190/2014)**

---

Le modifiche al regime forfetario con decorrenza 2020 sono le seguenti:

- viene reintrodotta un limite per il sostenimento di spese per lavoro dipendente, ora pari a 20.000€ annuali;
- viene reintrodotta una causa ostativa nel caso di redditi da lavoro dipendente oltre € 30.000 lordi all'anno;
- in caso si decidesse di fare le fatture elettroniche su base volontaria, si riducono i termini di accertamento di un anno;
- il reddito da forfetario concorre alla determinazione di benefici e detrazioni fiscali.

Sono rimaste invariate le altre disposizioni, vale a dire il limite dei ricavi incassati annuali pari ad € 65.000 e anche le percentuali per la determinazione forfetaria dell'utile tassabile sono rimaste invariate.

### **1.27 Nuova periodicità trimestrale per l'esterometro**

---

A partire dal 2020 la trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

### **1.28 Iva e prestazioni didattiche – esenzione iva per scuole da sci**

---

In sede di conversione è stata modificata la nuova disposizione in merito al trattamento IVA delle prestazioni didattiche che avrebbe reso imponibili le prestazioni didattiche delle scuole da sci.

La riformulata disposizione ora modifica unicamente il trattamento IVA di certe prestazioni rese da autoscuole.

Le prestazioni delle scuole da sci pertanto rimangono esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72.

### **1.29 Modifica sanzioni per reati fiscali**

---

Sono inasprite le sanzioni per reati fiscali che sono puniti con reclusione da due a otto anni, in dipendenza dei reati commessi.

### 1.30 Aumento deducibilità dell'IMU/IMIS da IRPEF/IRES

Viene aumentata la percentuale di deducibilità dell'IMU/IMIS degli immobili strumentali dal reddito di impresa e lavoro autonomo:

Periodo di imposta	Deducibilità
2019 "solare" (retroattivo)	50%
2020 e 2021 "solare"	60%
dal 2022 "solare"	100%

### 1.31 Differimento dell'aumento delle aliquote IVA

	Per il 2020	Dal 2021	Dal 2022
Aliquota ordinaria	22%	25%	26,5%
Aliquota ridotta	10%	12%	

### 1.32 Sterilizzazione aumento delle accise per il 2020

L'aumento delle accise su benzina e gasolio è stato differito, per il 2020 l'aumento è stato neutralizzato ovvero differito alle annualità successive.

Le accise saranno aumentate nei prossimi anni per garantire maggiori entrate nette non inferiori a 1.221 mio per il 2021; 1.683 mio per il 2022; 1.954 mio per il 2023; 2.054 mio per il 2024; 2.154 mio a partire dal 2025.

## 2 Novità per persone fisiche

### 2.1 Detrazioni IRPEF 19% parametrati al reddito complessivo

Le detrazioni di cui all'art. 15 TUIR vengono parametrati al reddito complessivo, ovvero diminuiscono con un reddito superiore a 120.000 euro e non sono più fruibili per redditi superiori a 240.000 euro.

Detrazioni affette	Detrazioni ai sensi dell'art. 15 TUIR, per esempio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese veterinarie</li> <li>• Spese universitarie</li> <li>• Spese per canoni di locazione di studenti fuori sede</li> <li>• Assicurazioni sulla vita e infortuni</li> <li>• Spese funebri</li> <li>• Spesa per l'istruzione universitaria e frequenza scolastica</li> <li>• Erogazioni liberali a enti dello spettacolo, associazioni sportive dilettantistiche, ass. promozione sociale</li> <li>• Spese per abbonamenti al trasporto pubblico</li> <li>• Spese per asilo nido</li> </ul>	
Detrazioni non affette	Sono escluse dalla parametrizzazione al reddito le detrazioni per <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale (co. 1 lett. a) e b), co. 1-ter)</li> <li>• Le spese sanitarie (co. 1 lett. c)</li> </ul>	
Limiti reddituali	Reddito complessivo < 120.000 euro	Nessuna riduzione
	Reddito complessivo tra 120.000 e 240.000 euro	Detrazione parametrata da calcolarsi come segue: spesa x [(240.000- reddito)/120.000]=quota sulla quale calcolare il 19%
	Reddito oltre i 240.000 euro	Nessuna detrazione

Esempio: erogazione liberale a favore di istituti scolastici pari a 60.000 euro.

Con un reddito complessivo di 180.000 euro la detrazione del 19% spetta su 30.000 euro  $(60.000 \times [(240.000 - 180.000) / 120.000])$ .

Con un reddito complessivo di 220.000 euro la detrazione del 19% spetta su 10.000 euro  $(60.000 \times [(240.000 - 220.000) / 120.000])$ .

## 2.2 Pagamenti tracciabili per le detrazioni del 19%

A decorrere dal 01.01.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative, **il pagamento deve avvenire mediante**

- Bonifico bancario o postale
- Ulteriori sistemi tracciabili (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e postali)

**Sono escluse dal pagamento necessariamente tracciabile:**

- gli acquisti di medicinali e dispositivi medici
- le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

## 2.3 Nuovi limiti alle compensazioni di crediti di imposta

A partire dai crediti di imposta (Irpef e addizionali, Irap, Iva, imposte sostitutive) maturati nell'anno d'imposta 2019 le compensazioni di questi verrà limitata.

Crediti oltre euro 5.000 possono essere compensati solamente dopo l'invio della relativa dichiarazione (Redditi, Irap o Iva) e **tutte le compensazioni devono essere fatte usando i canali telematici Fisconline o Entratel, anche da parte dei privati.**

Ammontare credito	Tempistica compensazione	Invio F24
Credito > 5.000€	dopo invio della relativa dichiarazione (Redditi, Irap, Iva)	L'F24 contenente la compensazione deve essere inviato tramite i canali Fisconline o Entratel, sia da parte di imprese, professionisti nonché privati
Credito < 5.000€	Dal 01.01. dell'anno successivo	

## 2.4 Schema riepilogativo modalità di versamento delle imposte con F24

Contribuente	Tipo di F24	Importi	Cartaceo	Servizi telematici AdE	Home-banking
Titolari di partita iva (imprese, lavoratori autonomi ecc.)  e  Persone fisiche	F24 con compensazione	Compensazione di crediti tributari <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPEF, IRES, IRAP e relative addizionali,</li> <li>• ritenute alla fonte,</li> <li>• imposte sostitutive,</li> <li>• crediti dal quadro RU,</li> <li>• crediti in qualità di sostituto di imposta (bonus Renzi, rimborsi 730 ecc)</li> </ul>	No	Si	No
		Compensazione di altri crediti (ad esempio Inps, Inail)	No	Si	Si
	F24 senza compensazione	Qualunque saldo	No	Si	Si

I servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono Fisconline, Entratel ed F24 Web. Per accederci è necessaria la registrazione all’area privata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

## 2.5 Compensazioni di crediti di imposta in F24 solo con canali telematici AdE

Fino ad ora i soggetti privi di partita iva potevano compensare i crediti di imposta versando gli F24 tramite homebanking.

**A partire dai crediti maturati nel 2019 le compensazioni di crediti devono essere effettuate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).**

Per questo motivo è necessario che ognuno disponga dell’accesso a Fisconline sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa gli F24 possono anche essere inoltrati dal commercialista.

La disposizione entra in vigore dal 01.01.2020.

## 2.6 Aumento della detrazione per spese veterinarie

La detrazione del 19% per le spese veterinarie si applica fino all’importo massimo di 500 euro per la parte eccedente 129,11 euro (precedentemente il limite era di 387,34 euro).

## 2.7 Spese di iscrizione a scuole di musica

A partire dal 2021 spetta una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese di iscrizione annuale di ragazzi/e di età compresa tra 5 e 18 anni a scuole di musica. La detrazione è fruibile anche se sostenuta per i familiari fiscalmente a carico. La detrazione è fruibile solo per redditi inferiori a 36.000 euro.

Spese di iscrizione detraibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservatori di musica;</li> <li>• Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute ai sensi della L. 508/99;</li> <li>• Scuole di musica iscritte nei registri regionali;</li> <li>• Cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione.</li> </ul>	
Limiti reddituali e di spesa	Limite reddituale	Reddito inferiore a 36.000 euro
	Limite di spesa	Spesa non superiore a 1.000 euro

## 2.8 Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

È stata prorogata per le spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES la detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici di cui ai co. 344-349 dell’art. 1 L. 296/2006.

## 2.9 Interventi di recupero del patrimonio edilizio

Prorogata per le spese sostenute fino al 31.12.2020 anche la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

## 2.10 Bonus mobili

È stato prorogato il bonus mobili per le spese sostenute fino al 31.12.2020. Per beneficiare del bonus mobili rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2019.

## 2.11 Interventi sulle facciate degli edifici ("bonus facciate")

La finanziaria 2020 introduce una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per interventi sulle facciate degli edifici.

Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese documentate e sostenute nel 2020</li> <li>Interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, solamente sulle strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti o fregi</li> <li>Interventi su edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 1444/68</li> </ul>
Interventi detraibili	<p>Interventi su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano anche gli interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di sola pulitura</li> <li>di sola tinteggiatura esterna</li> </ul>
Limiti di spesa	Non è previsto un limite di spesa
Detrazione e fruibilità	<p>Spetta una detrazione pari al 90% delle spese sostenute</p> <p>La detrazione è da ripartire in 10 rate annuali</p>

## 2.12 Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni

È stata riproposta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate prevista dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Soggetti	Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, soggetti privi di stabile organizzazione in Italia
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terreni e partecipazioni non quotate in possesso al 01.01.2020</li> <li>Possesso al di fuori dal regime di impresa</li> </ul>

Imposta sostitutiva	11% per la rideterminazione del valore sia delle partecipazioni che dei terreni
Come optare	Entro il 30.06.2020 <ul style="list-style-type: none"><li>• Redazione di una perizia di stima giurata</li><li>• Versamento dell'imposta sostitutiva (una o tre rate annuali)</li></ul>

### 2.13 Nuova aliquota sulle plusvalenze immobiliari

---

L'art. 67 TUIR prevede che la plusvalenza realizzata mediante cessione di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti non svolgenti attività di impresa può essere tassata con una imposta sostitutiva. Questa tassazione è opzionale e da richiedere al notaio al rogito.

La Finanziaria ora **aumenta l'aliquota di questa imposta sostitutiva dal 20% al 26%**.

### 2.14 Rimborsi per pagamenti elettronici da parte di privati

---

Per incentivare l'utilizzo dei pagamenti con strumenti elettronici le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni e servizi con strumenti elettronici in veste di privato hanno diritto a un rimborso in danaro. Il sistema è simile a quello delle carte cashback, i dettagli dovranno essere individuati con un apposito decreto.

### 2.15 Proroga "card cultura diciottenni"

---

La Finanziaria proroga la card cultura diciottenni destinata ai residenti in Italia che nel 2020 compiono 18 anni.